



Prot. 36/2020 Int.  
PROCURA

Prot. 26/2020 Int. Tribunale

## TRIBUNALE DI PESARO

### PROTOCOLLO DI INTESA TRA UFFICI GIUDIZIARI

RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX ART. 73, DL  
69/2013 (L. 98/2013)

TRA

IL TRIBUNALE DI PESARO, in persona del Presidente dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli

E

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, in persona del Procuratore dott.ssa Cristina Tedeschini,

Rilevato che l'art. 73, comma primo, del D.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013), stabilisce che *“I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi...”*;

Considerato che il tenore della norma consente lo svolgimento del tirocinio formativo presso uno o più degli uffici giudiziari indicati, purchè per una sola volta e per la durata complessiva di diciotto mesi;

Ritenuto pertanto che il tirocinio previsto dall'art. 73, DL 69/2013 (convertito con L. 98/2013) possa svolgersi anche con modalità “mista” ossia con suddivisione del periodo di tirocinio tra diversi uffici giudiziari;

Dato atto che il Consiglio Superiore della Magistratura con la risoluzione del 24.07.2019, richiamando la delibera del 05.06.2019, *“ha dato risposta positiva al quesito circa la possibilità di cumulare due periodi di tirocinio ex art. 73 legge 98/2013, svolti presso due diversi uffici, al fine del raggiungimento del limite temporale utile per l’accesso alle professioni legali ed ai concorsi pubblici, ritenendo che ciò non sia incongruo rispetto all’utilità ed al supporto che il tirocinante è chiamato ad assicurare non già verso uno specifico ufficio giudiziario ma verso l’intera amministrazione della giustizia nel territorio nazionale”*;

Ritenuto di dover aggiornare anche alla luce della suddetta circolare la convenzione stipulata in data 08.09.2014;

si conviene che

#### Art. 1

A domanda dell’interessato, il periodo di tirocinio formativo può essere “misto” e, quindi, svolgersi presso entrambi gli uffici giudiziari per periodi susseguenti, ciascuno non inferiore a 9 mesi e complessivamente sino al raggiungimento dei 18 mesi normativamente previsti. Resta salva la facoltà per gli uffici giudiziari di modulare diversamente i periodi di tirocinio presso ciascun ufficio giudiziario, comunque non inferiori a 6 mesi, in considerazione di particolari e specifiche esigenze.

#### Art. 2

L’interessato dovrà presentare domanda di ammissione al tirocinio ad entrambi gli uffici giudiziari.

L’accoglimento della domanda presso un ufficio giudiziario non toglie effetto alla domanda presso l’altro ufficio, in caso di concorso con altri aspiranti che abbiano presentato domanda in epoca successiva.

#### Art. 3

Il tirocinio è regolato, per la parte di interesse (praticanti avvocati), anche dalla Convenzione siglata in data 09.01.2014 con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, che deve intendersi integralmente richiamata.

#### Art. 4

Gli ammessi al tirocinio non possono esercitare attività professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti di cui hanno avuto cognizione durante lo *stage* o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Il tirocinante si impegna, inoltre, ad astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause o procedimenti in trattazione davanti al magistrato affidatario nei quali risultino interessati studi legali ove svolge o ha svolto la pratica forense.

Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

In considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che connotano l'Ufficio di Procura, sarà consentito lo svolgimento contemporaneo del tirocinio presso questo ufficio e presso studi legali purchè appartenenti a foro diverso ovvero operanti prevalentemente nel settore civile.

#### Art. 5

Le attestazioni finali del tirocinio, di cui al comma 11 dell'art. 73, D.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013), saranno sottoscritte dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.

*La presente convenzione sostituisce integralmente quella stipulata in data 08.09.2014.*

Pesaro, 15 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Cristina Tedeschini